

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

**Oggetto:** requisiti particolari per la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica.

### **Premessa**

La normativa di Vigilanza sulla continuità operativa, riguardante le banche autorizzate in Italia <sup>(1)</sup>, prevede la possibilità di fissare requisiti particolari, più rigorosi di quelli a carattere generale, a carico dei maggiori operatori per minimizzare il rischio di blocco del sistema finanziario italiano in caso di gravi incidenti.

A tali fini, con il presente provvedimento vengono individuati i processi ad alta criticità da proteggere ("processi a rilevanza sistemica"), sono definite le misure aggiuntive per la loro continuità operativa ("requisiti particolari") e si stabiliscono i parametri di riferimento per l'individuazione degli intermediari soggetti a tali requisiti particolari.

In considerazione del significativo impatto organizzativo delle misure richieste e per massimizzarne l'efficacia, i requisiti particolari di continuità operativa saranno applicati con gradualità, con riguardo sia agli intermediari interessati, sia ai termini per l'adeguamento degli attuali piani di emergenza, con l'obiettivo di completare l'intervento nell'arco di un quinquennio.

La Banca d'Italia, pertanto, individuerà gli intermediari cui si applica la presente disciplina e comunicherà progressivamente a questi ultimi modalità e scadenze entro le quali dovranno completare gli adempimenti previsti.

---

1 Cfr. Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza, n. 7, luglio 2004, pag. 7-13.

## **1. Processi a rilevanza sistemica**

I processi ad alta criticità nel sistema finanziario italiano che, per un "effetto domino", possono provocare il blocco dell'operatività dell'intera piazza finanziaria nazionale si concentrano nei sistemi di pagamento e nelle procedure per l'accesso ai mercati finanziari. Si tratta di un complesso strutturato di attività finalizzate all'erogazione dei seguenti servizi:

- servizi connessi con i sistemi di regolamento lordo in moneta di banca centrale e con i sistemi di gestione accentrata, compensazione, garanzia e liquidazione degli strumenti finanziari. Sono inclusi: Birel-Target, Express 2, gestione accentrata di strumenti finanziari, sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG), servizi di controparte centrale;
- servizi connessi con l'accesso ai mercati rilevanti per regolare la liquidità del sistema finanziario. Sono inclusi: mercato interbancario dei depositi (e-Mid), aste BCE, operazioni di finanziamento del Tesoro effettuate tramite asta, MTS (comparto pronti contro termine);
- servizi di pagamento al dettaglio a larga diffusione tra il pubblico. Sono inclusi: bollettini postali, pagamento delle pensioni sociali.

Tali processi vengono denominati, ai fini delle presenti disposizioni, "processi a rilevanza sistemica" per la continuità operativa del sistema finanziario italiano.

## **2. Intermediari soggetti ai requisiti particolari**

Gli intermediari tenuti a rispettare i requisiti particolari per la continuità operativa previsti dalle presenti disposizioni saranno nominativamente individuati dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri di seguito elencati:

- gruppi bancari e banche non appartenenti a gruppi con una quota di mercato, calcolata sui fondi intermediati, superiore al 5 per cento del totale del sistema bancario.  
Nell'ambito dei gruppi bancari, i requisiti particolari si applicano alla capogruppo, alle controllate bancarie italiane con fondi intermediati superiori a 5 miliardi di euro e alle altre controllate bancarie, finanziarie e strumentali che, indipendentemente dalla dimensione e localizzazione (quindi anche estera), svolgono in misura rilevante o danno un supporto essenziale ai processi a rilevanza sistemica;

- altri intermediari, incluse le succursali italiane di banche estere <sup>(2)</sup>, con una quota di mercato superiore al 5 per cento in almeno uno dei seguenti segmenti del mercato finanziario italiano: Birel-Target, Express 2, gestione dei conti in titoli, servizi di controparte centrale, e-Mid, aste BCE, operazioni di finanziamento del Tesoro effettuate tramite asta, MTS (comparto pronti contro termine), pagamento delle pensioni sociali, bollettini postali.

La Banca d'Italia, tenuto conto dello stato di preparazione degli intermediari in tema di continuità operativa e delle soluzioni adottate nei piani di emergenza aziendali, comunica ai soggetti interessati modalità e scadenze per l'applicazione dei requisiti particolari.

### **3. Requisiti particolari**

#### *3.1 Responsabilità*

Per i gruppi bancari, la capogruppo promuove e coordina l'attuazione degli interventi di adeguamento dei piani di continuità operativa relativi ai processi a rilevanza sistemica e garantisce nel continuo il rispetto dei requisiti particolari da parte di tutte le controllate interessate. Nomina un responsabile unico di tali attività, con competenze estese all'intero gruppo.

Per le succursali italiane di banche estere, il coordinamento del piano di continuità operativa relativo ai processi a rilevanza sistemica è assicurato dalle succursali stesse, in stretto raccordo con le strutture che gestiscono la continuità operativa a livello centrale o di area geografica.

#### *3.2 Scenari di rischio*

Gli scenari di rischio rilevanti per la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica sono documentati e costantemente aggiornati; essi includono ipotesi di distruzioni fisiche su larga scala, a dimensione metropolitana o superiore, di infrastrutture essenziali dell'intermediario e di terzi nonché situazioni di crisi gravi anche non connesse ad eventi con distruzioni materiali (ad es. pandemie, attacchi biologici).

---

<sup>2</sup> Relativamente alle banche comunitarie operanti in Italia con succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi senza stabilimento, le presenti disposizioni rientrano fra quelle a tutela dell'interesse generale.

### 3.3 Siti di recovery

I siti di recovery dei processi a rilevanza sistemica sono situati a congrua distanza dai siti primari in modo da assicurare un elevato grado di indipendenza tra i due insediamenti.

In generale, i siti di recovery sono ubicati all'esterno dell'area metropolitana nella quale sono presenti i siti primari; inoltre, essi utilizzano servizi (telecomunicazioni, energia, acqua, ecc.) distinti da quelli impiegati in produzione. Laddove ciò non avvenga è necessaria una valutazione rigorosa, supportata da pareri di parti terze qualificate (ad es. Protezione Civile, accademici, professionisti) e compiutamente documentata, che il rischio di indisponibilità contemporanea dei siti primari e secondari è trascurabile.

I siti di recovery dei sistemi informativi sono configurati con capacità adeguata, all'occorrenza, a gestire volumi di attività attestati sui picchi massimi riscontrati nel corso dell'operatività ordinaria.

### 3.4 Tempi di ripristino

Il tempo di ripristino dei processi a rilevanza sistemica in caso di incidente è contenuto entro le 4 ore (cioè RTO<sup>3</sup> minore o uguale a 4 ore).

Con riferimento ai sistemi informativi, sono considerate adeguate le soluzioni basate su architetture tecnologiche che effettuano la duplicazione in linea dei dati operativi in modo da eliminare o ridurre al minimo la perdita di informazioni (cioè RPO<sup>4</sup> pari o prossimo a zero).

Sono previste procedure d'emergenza a bassa integrazione nei processi aziendali (ad es. mediante l'utilizzo di pc *offline*, fax, contatti telefonici con controparti selezionate) per gestire le esigenze essenziali di liquidità in situazioni estreme, quando sono indisponibili contemporaneamente i siti di produzione e di recovery.

---

Per RTO (*Recovery Time Objective*) si intende il periodo di tempo necessario per ripristinare un processo e per riallineare la relativa base dati sul sistema di recovery assicurando la ripresa dell'attività nel nuovo ambiente operativo con un livello di servizio prestabilito.

<sup>4</sup> Per RPO (*Recovery Point Objective*) si intende il periodo di tempo massimo che può intercorrere tra l'ultimo salvataggio dei dati e il momento di blocco del processo.

### 3.5 Risorse

Sono individuate e documentate le risorse - umane, tecnologiche e logistiche - necessarie per l'operatività dei processi a rilevanza sistemica.

Occorre garantire - con misure organizzative, mediante accordi con terzi, con la duplicazione del personale o con altri provvedimenti documentati - la presenza nei siti di *recovery*, all'occorrenza, del personale necessario per l'operatività dei processi a rilevanza sistemica.

Va evitata la concentrazione, nello stesso luogo e allo stesso tempo, del personale chiave.

### 3.6 Verifiche

Sono effettuate, con frequenza almeno annuale, verifiche accurate dei presidi di continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica.

Viene assicurata la partecipazione attiva ai test di sistema organizzati o promossi dalle autorità, dai mercati e dalle principali infrastrutture finanziarie.

## 4. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Il piano di continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica, inclusi gli adeguamenti e le integrazioni, viene prontamente trasmesso alla Banca d'Italia, Area Vigilanza creditizia e finanziaria.

\* \*

Le presenti disposizioni verranno pubblicate nel sito internet della Banca d'Italia e nel *Bollettino di Vigilanza*.

Roma, 21.03.2007

IL GOVERNATORE

M. Draghi